



Oggetto : Procedura per la regolarizzazione delle contribuzioni pregresse non versate al Fondo.

Durante la seduta dello scorso 17 Giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Altea ha deliberato una particolare procedura, che alleghiamo, in merito alle modalità che consentono di sistemare le anomalie contributive relative alle mensilità arretrate di contribuzione non versate al Fondo.

La decisione del Consiglio di Altea ha lo scopo di consentire la regolarizzazione della situazione contributiva per le aziende che, con motivazioni diverse, o non si sono mai registrate ad Altea (e quindi non hanno mai messo in copertura i propri dipendenti) o hanno iniziato a farlo con una decorrenza diversa da quella pattuita nel CCNL di riferimento.

Teniamo a precisare che la regolarizzazione contributiva di cui alla delibera allegata deve essere improrogabilmente effettuata entro e non oltre il 31 Dicembre 2015 e non può riguardare i mancati versamenti riferiti a lavoratori iscritti tramite modulo di adesione. Infatti, la procedura di cui alla delibera citata riguarda le aziende il cui CCNL di riferimento prevede l'obbligatorietà della copertura per tutti i lavoratori in forza. Ricordiamo che i CCNL che hanno riconosciuto Altea quale Fondo Sanitario di riferimento e che hanno definito l'obbligatorietà dell'adesione sono il CCNL Lapidei industria (che ha previsto la decorrenza della contribuzione da Ottobre 2013 con un importo mensile per ciascun dipendente di 5 Euro fino a Dicembre 2014 e di 8 Euro da Gennaio 2015) e i CCNL Legno PMI Confapi e Confimi (che hanno previsto la decorrenza della contribuzione da Agosto 2014 con un importo mensile per ciascun dipendente di 10 Euro).

La contribuzione pregressa non versata deve essere sistemata tramite accordi collettivi stipulati con le Organizzazioni Feneal Filca Fillea competenti per territorio. Ricordiamo però che la regolarizzazione dell'arretrato presuppone che l'azienda interessata abbia messo in copertura i propri dipendenti, per il presente e per il futuro. Ricordiamo altresì che le aziende devono inviare copia dell'accordo stipulato a : Fondo Altea Via Bormida 1 00198 Roma o inoltrarlo tramite E Mail a : relazioni@fondoaltea.it .



Per qualsiasi dubbio sulla procedura descritta e sulla delibera allegata, vi preghiamo di contattare il Fondo, telefonicamente al 06 46665053 o inviando una E Mail all'indirizzo di posta elettronica sopra citato. Rammentiamo tuttavia che, in mancanza di una regolarizzazione della posizione contributiva, il Fondo procederà con il recupero coattivo del credito vantato, sulla base di quanto previsto dal Regolamento.

Cordiali saluti.-

Il Presidente
Luciano Bettin

Il Vice Presidente
Rolando Feltrin



**Delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario Altea
approvata nella seduta del 17 Giugno 2015.**

Visti gli articoli 4 e 6 del Regolamento del Fondo Sanitario Altea approvato dall'Assemblea dei Delegati in data 28 Maggio 2015, su mandato dell'Assemblea stessa il CdA del Fondo Sanitario Altea delibera, a valere fino al 31 Dicembre 2015, quanto segue :

Nel caso in cui un'azienda, per gravi motivazioni, non sia stata in grado di effettuare il bonifico della contribuzione al Fondo, relativo a mensilità arretrate, l'azienda stessa potrà concordare una proposta di accordo sindacale, che dovrà essere firmata unitariamente dalle Federazioni Feneal, Filca, Fillea competenti per territorio sulla base dello schema allegato, che preveda le modalità con le quali sarà possibile regolarizzare il mancato versamento. Tale proposta di accordo, validamente sottoscritta dai rappresentanti dell'azienda e dai rappresentanti di Feneal, Filca e Fillea, dovrà essere inviata, a cura dell'azienda interessata, al Fondo Altea affinché il CdA possa valutarne la congruità e l'adeguatezza sulla base dei criteri elencati nello schema allegato. Nel caso in cui la proposta di accordo sottoscritta non venga ritenuta né congrua né adeguata, l'azienda interessata, previo opportuna comunicazione inviata dal Fondo, verrà sottoposta alle procedure descritte nell'Art. 4 del Regolamento del Fondo.

Schema di riferimento per la stipula di una proposta di accordo collettivo sindacale aziendale nel caso di ritardato o mancato versamento della contribuzione al Fondo Sanitario Altea, di cui alla delibera suddetta :

- *Indicare chiaramente le Parti che stipulano l'accordo;*
- *Indicare quale CCNL viene applicato presso l'azienda interessata;*
- *Indicare la/le motivazione/ni per le quali l'azienda interessata non è stata in grado di versare le contribuzioni previste a Fondo Sanitario Altea;*
- *Indicare in modo analitico i mesi, i lavoratori interessati e gli importi per ogni lavoratore, per i quali non è stata versata la contribuzione a Fondo Sanitario Altea; indicare quindi la somma complessiva del debito maturato nei confronti del Fondo Sanitario Altea;*
- *Pattuire nell'accordo l'eventuale rateizzazione delle contribuzioni mensili arretrate (indicando chiaramente le date e gli importi di ogni singola rata);*

La proposta di accordo sindacale stipulata in base allo schema suddetto, presuppone che l'azienda interessata abbia osservato le seguenti disposizioni :

1. L'accordo sulla sistemazione delle contribuzioni arretrate non può essere sottoscritto se l'azienda non ha messo in copertura i lavoratori interessati per il presente e per il futuro, informando il Fondo tramite E mail;
2. La proposta di accordo sindacale, trattando di mensilità arretrate, dovrà essere stipulata prorogabilmente entro il 31 Dicembre 2015;
3. L'attivazione (o riattivazione) delle coperture per i lavoratori interessati avverrà dopo che l'azienda avrà versato le contribuzioni tempo per tempo. Pertanto la riattivazione delle coperture sospese avverrà sulla base di quanto previsto dall'accordo, ma solo dopo la verifica dell'effettuazione del bonifico (o bonifici) previsto;
4. Qualora l'azienda interessata non rispetti i termini dell'accordo sottoscritto o quanto previsto dal Regolamento del Fondo, continuando quindi ad essere inadempiente, il Fondo Altea darà seguito a quanto previsto dalle procedure di cui all'Art. 4 del Regolamento del Fondo;



5. Copia originale dell'accordo, debitamente sottoscritto, deve essere inviata a cura dell'azienda a :
Fondo Sanitario Altea Via Bormida, 1 00198 Roma.-

Il CdA del Fondo Sanitario Altea invita la Presidenza a verificare che la delibera suddetta e lo schema allegato, vengano postati sul sito web del Fondo e vengano inviati alle aziende che ancora non hanno regolarizzato la contribuzione arretrata non versata.

La stessa delibera e lo schema allegato dovranno essere inviati a cura del Fondo ai Soci di Altea, affinché possano inoltrare apposite comunicazioni alle proprie strutture territoriali circa la realizzazione di eventuali accordi con le aziende morose interessate.